

Approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 - 31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", articolazione dell'Ente religioso denominato "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", con sede legale in Verona, via San Giuseppe n. 15. Impegno complessivo di Euro 5.633.117,72.

Determinazione n. 10501 del 30/09/2024

Approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 - 31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", articolazione dell'Ente religioso denominato "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", con sede legale in Verona, via San Giuseppe n. 15. Impegno complessivo di Euro 5.633.117,72.

N. 10501 DI DATA 30 SETTEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA
OGGETTO:

Approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 - 31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", articolazione dell'Ente religioso denominato "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", con sede legale in Verona, via San Giuseppe n. 15. Impegno complessivo di Euro 5.633.117,72.

IL DIRIGENTE

- premesso che la Legge provinciale n. 5 di data 7.08.2006, e s.m.i., "Sistema educativo di istruzione e formazione professionale del Trentino", prevede all'articolo 36 che "in attuazione del Piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo" [...]. Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale [...];
- atteso che con D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg., è stato approvato il "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane", che all'art. 30, prevede "in attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola, la struttura provinciale competente può affidare direttamente, con apposito contratto di servizio, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione alle istituzioni formative paritarie con sede legale in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola [...];"
- dato atto che l'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", articolazione dell'Ente religioso denominato "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", con sede legale in Verona, via San Giuseppe n. 15 ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del regolamento di cui al precedente alinea, con determinazione del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 241 di data 21.12.2010, riconfermata con la determinazione del dirigente del Servizio di Istruzione e formazione del secondo grado università e ricerca n. 78 di data 06.08.2014;
- preso atto della scadenza al 31.08.2024 del contratto di servizio (2020-2024) stipulato con il "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane" e la necessità di garantire sul territorio della Provincia la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1266 di data 12.08.2024 ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per il biennio 01.09.2024 -31.08.2026 (di seguito Contratto);
- atteso che la Giunta provinciale, al punto 6) del dispositivo della deliberazione sopra citata, ha autorizzato la stipulazione del contratto di servizio con ciascuna Istituzione formativa paritaria in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, demandandone i relativi adempimenti rispettivamente al Servizio Contratti e centrale acquisti e al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, il quale, attenendosi allo schema tipo del contratto, ne curerà tutte le integrazioni opportune e necessarie in ragione delle peculiarità di ciascuna Istituzione formativa contraente e dell'individuazione puntuale delle specifiche obbligazioni contrattuali, integrative allo schema proposto;

Considerato che:

- si rende necessario procedere all'approvazione dello schema di contratto di servizio al fine di addivenire alla stipulazione formale del rapporto posto in essere con l'Ente "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", gestore dell'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", affidataria dei servizi di formazione professionale, in attuazione dell'art. 30 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/leg;
- il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026" (di seguito "Programma"), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.

1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., costituisce lo strumento di programmazione settoriale della formazione professionale per il biennio 2024-2026;

- il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025", (di seguito "Documento dei Criteri"), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1033 di data 12.07.2024 e s.m.i., disciplina le modalità di finanziamento e di rendicontazione dei servizi formativi affidati nell'ambito del contratto di servizio oggetto del presente provvedimento nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale, dell'Alta Formazione Professionale e dell'Istruzione e formazione tecnica superiore;
- il Programma e il Documento dei Criteri, sopra citati, come previsto al punto 3 e 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1266 di data 12/08/2024, formano parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati e costituiscono l'impianto organico dei vincoli cui il soggetto contraente deve attenersi per la realizzazione dei servizi affidati e che entrambi, potranno essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta provinciale nel corso della validità del Contratto;

Dato atto che:

- nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e il domicilio digitale è serv.formazione@pec.provincia.tn.it.;

Tutto ciò premesso, visti gli atti citati, e altresì:

- la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;

- il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg;

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

- l'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;

- il D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.;

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 e tenuto conto del principio di esigibilità della spesa;

RIFERIMENTO : 2024-S116-00133

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 47

- la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.i.;

- il D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6-78/Leg;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1217 del 2014;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1233/2024.

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto di servizio, per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art.

30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 -31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", articolazione dell'Ente religioso denominato "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane",

denominato "schema tipo contratto - soggetto contraente Casa madre dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane", per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 5.633.117,72, per il biennio 2024/2026, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che lo schema di contratto di cui al punto 1) è da stipulare con l'Ente "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", gestore dell'istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", C.F. 00670330232;

3) di disporre che è parte integrante e sostanziale dello schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento l'allegato A, denominato "Elenco Immobili";

4) di disporre che è parte integrante e sostanziale dello schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento l'allegato B, denominato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e

conferimento delle relative istruzioni";

5) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parti integranti e sostanziali dello schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati, il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i. e il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1033 di data 12.07.2024 e s.m.i;

6) di demandare al Servizio Contratti e centrale acquisti la stipula formale del contratto, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali variazioni di ordine formale che si rendessero necessarie, dando atto che lo stesso eseguirà, le verifiche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia;

7) di autorizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Servizio Contratti e centrale acquisti alla stipula formale del contratto, anche in assenza dell'informazione antimafia, data l'urgenza dell'erogazione del servizio affidato;

8) di dare atto che, spetta al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema la sottoscrizione, in modalità elettronica del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art.

30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg., per il biennio 01.09.2024 -31.08.2026 con l'Ente "Casa Madre dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane";

RIFERIMENTO : 2024-S116-00133

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 47

9) di far fronte alla spesa di cui al punto 1), in base alla programmazione prevista nel Programma, impegnando nel seguente modo:

o Euro 1.897.569,93 al capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2024 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 001 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo settembre - dicembre 2024 dell'anno formativo 2024/2025;

o Euro 2.591.144,02 al capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2025:

- di cui euro 964.206,79 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 002 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo gennaio-agosto 2025 dell'anno formativo 2024/2025;

- di cui euro 1.626.937,23 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 003 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo settembre-dicembre 2025 dell'anno formativo 2025/2026;

o Euro 1.144.403,77 al capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2026 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 004 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo gennaio-agosto 2026 dell'anno formativo 2025/2026;

10) di disporre che con successivi provvedimenti del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema saranno affidate nel dettaglio le specifiche attività oggetto del contratto di servizio;

11) di stabilire che non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

12) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2024-S116-00133

Pag 5 di 6 SD

Num. prog. 5 di 47

001 Allegato A - Elenco Immobili 002 Allegato B - Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni 003 Allegato 1 - Schema tipo contratto - soggetto contraente

Canossiane Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2024-S116-00133

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 47

ALLEGATO A

ELENCO IMMOBILI

(situazione a agosto 2024)

SOGGETTO CONTRAENTE

CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ' CANOSSIANE

A) proprietà dell'Istituto delle figlie della carità canossiane (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) con sede in Trento, Largo porta Nuova, 2 codice fiscale 96017190222

Complesso edificiale sito in via Grazioli n.2 a Trento, individuato dalla p.ed. 1269 C.C. Trento.

Num. prog. 7 di 47

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, C.A.P. 38122, piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa Cristina Ioriatti, nata a Ravenna il 14/03/1964, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

e Ente "Casa Madre dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane", con sede in Verona, via San Giuseppe n. 15 codice fiscale e partita IVA 00670330232, rappresentato da:

- sig. ANGELINA GARONZI

;

di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la Provincia autonoma di Trento e la/il intercorre un rapporto di, in forza del contratto sottoscritto tra le Parti in data
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte della/del, di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto Num. prog. 8 di 47 misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento, "Quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare

del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3,

prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità

dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile";

- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";

- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

- a seguito delle garanzie offerte, [se del caso, menzionare i Codici di Condotta, ex art. 40 del GDPR, a cui ha aderito il Responsabile, o le Certificazioni dallo stesso ottenute] e delle dichiarazioni rilasciate [ad es:

menzionare il fatto di non aver subito Num. prog. 9 di 47

attacchi in grado di comportare violazione dei dati da 5 anni, o altro periodo adeguato] dalla/dal

....., in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene quanto segue.

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e, più precisamente, allo scopo di garantire il rispetto dei relativi paragrafi 3 e 4, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile").

Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa europea, della connessa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà

fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15

del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Num. prog. 10 di 47

Art. 3 - Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è

soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi

di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 45 del Regolamento. Sono vietati, pertanto, i trasferimenti basati sugli ulteriori strumenti previsti dal Capo V del Regolamento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

I dati personali trattati dal Responsabile concernono sia i dati c.d. "comuni" che quelli annoverabili nelle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (dati c.d.

"sensibili"), nonché quelli di cui all'art. 10 (dati c.d. "giudiziari"); le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano esclusivamente alunni e genitori degli alunno o chi esercita la potestà genitoriale.

In relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa e fermo restando quanto presente nell'art. 26 del Contratto di Servizio il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esercizio di un compito di interesse pubblico relativo al servizio di istruzione e formazione professionale e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati soltanto le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione,

organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso. La durata del trattamento coincide con il termine del Contratto.

Art. 4 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi europei (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, anche nel rispetto della privacy policy del Titolare che il Responsabile dichiara di conoscere. Il Responsabile dovrà:

Num. prog. 11 di 47

a) garantire che le persone che trattano i dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite/formate e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria all'attuazione, gestione e controllo del contratto;

b) oltre ad assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento, adottare tutte le misure richieste ai sensi del medesimo articolo dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Ciò premesso, il Responsabile dichiara di mettere in atto almeno le seguenti misure tecniche ed organizzative: [per la relativa compilazione, vedi Nota A in calce]

.....
.....

..... Qualora il trattamento riguardasse dati ex artt. 9 e/o 10 del Regolamento, il Responsabile applica le seguenti limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari:

.....
In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello minimo di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati, oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi pervenuta, attenendosi alle istruzioni del Titolare ed astenendosi dal rispondere direttamente alla richiesta stessa, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;

d) rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi

di cui al presente Contratto o che Num. prog. 12 di 47

derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (da intendersi anche quelle nei locali, o nelle strutture fisiche del Responsabile), realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato, effettuate con adeguato preavviso e ad intervalli ragionevoli, o qualora vi fossero indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della/e Autorità di controllo competente/i le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, nonché garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti od obsoleti.

In particolare, relativamente alla predisposizione della valutazione di impatto, nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo;

f) in caso di violazione dei dati personali (data breach), cooperare con il Titolare e assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

In caso di violazione dei dati trattati dal Titolare, assistere quest'ultimo nell'adempimento dell'eventuale notifica all'Autorità di controllo e nell'eventuale comunicazione agli interessati, ottenendo le seguenti informazioni: 1) la natura dei dati personali compresi,

ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione Num. prog. 13 di 47 iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

In caso di violazione dei dati personali trattati dallo stesso Responsabile, informare il Titolare (cioè alla Struttura provinciale di merito, inviando il rapporto di data breach anche alla Struttura provinciale competente in materia di protezione dei dati personali) non appena venuto a conoscenza dell'evento, adempiendo a quanto previsto dalla specifica policy provinciale in tema di data breach che il Responsabile dichiara di conoscere. Tale informazione contiene almeno: 1) una descrizione della natura della violazione (compresi,

ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); 2) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; 3) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Sempre con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), qualora gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la Struttura provinciale direttamente coinvolta e a cui compete la decisione, degli elementi

della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere;

g) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, provvedere alla nomina del Data Protection Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, nonché dalle indicazioni fornite dall'Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento;

[un'ulteriore, eventuale, misura potrebbe consistere nell'individuazione, da parte del Responsabile, del "Data Privacy Correspondent", ovvero di un suo dipendente Num. prog. 14 di 47

che, occupandosi della compliance in materia di privacy, informi periodicamente il Titolare (Referente privacy) attraverso un report sulle attività svolte (controlli, formazione, ecc.), magari con allegazione di documenti che provino tali adempimenti]

h) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi).

Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

i) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30.2 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;

k) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

l) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare (concernente, ad esempio, la restituzione dei dati),

provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (certificando al Titolare di aver ottemperato in tal senso), a meno che il diritto europeo o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità

automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e Num. prog. 15 di 47

leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli. Sino a quando i dati non sono cancellati (o restituiti), il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Contratto.

Art. 5 Il Responsabile non può subcontractare a un sub-Responsabile i trattamenti da effettuare per conto del Titolare conformemente al presente Contratto senza la previa autorizzazione specifica scritta dello stesso Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno trenta giorni prima di ricorrere al sub-Responsabile in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-Responsabili autorizzati dal Titolare sono allegati al Contratto. Le Parti tengono aggiornato tale allegato.

In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto analogo al presente Contratto - stipulato in forma scritta,

anche in formato elettronico - imponendo a quest'ultimo, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della connessa disciplina nazionale. Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile si assicura che il sub-Responsabile rispetti gli obblighi a cui lo stesso Responsabile è soggetto a norma del Contratto e del Regolamento.

Il Responsabile comunica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile, degli obblighi contrattuali. Laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi contrattuali, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare.

Il Responsabile concorda con il sub-Responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Num. prog. 16 di 47

Art. 6 - In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 7 - Il Contratto avrà termine il 31/08/2026, in forza del collegamento con il Contratto di Servizio di cui in premessa, la risoluzione o il recesso dello stesso contratto produrrà medesimo effetto sul presente Contratto. Nel caso in cui la Provincia si avvallesse dell'opzione di proroga, prevista al comma 5 dell'art. 3 del Contratto di Servizio, il Contratto avrà termine il 31/08/2028.

Art. 8 - Fatte salve le disposizioni del Regolamento, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono ai sensi del Contratto, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole, o non sia risolto il Contratto stesso. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole, qualora si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni: (a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare ai sensi del comma precedente e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; (b) il Responsabile violi in modo sostanziale, o persistente, le presenti clausole, o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale, o delle prescrizioni dell'Autorità di controllo; (c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente, o della/e Autorità di controllo competente/i per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del Contratto, o del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale.

Il Responsabile ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole, qualora, dopo aver informato il Titolare che le Num. prog. 17 di 47 sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, in conformità al precedente Art. 3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del Contratto il Responsabile, dovrà agire nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 4, lett. 1).

Art. 9 - Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.
Provincia autonoma di Trento

.....
Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti

clausole:

Art. 1 - diligenza professionale Art. 5 - restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi Art. 6 - limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 8 - Facoltà di risoluzione Art. 9 - Foro competente

[NOTA A - si riporta l'elenco di cui all'allegato III della Decisione (UE) 2021/915 "Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati". Come ribadito anche dalla relativa nota esplicativa, "Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente". Pertanto, ogni misura di seguito indicata deve essere esplicitata con adeguata descrizione (ad esempio: "misure di protezione dei dati durante la trasmissione, mediante crittografia end-to-end..."),

oppure, "misure di identificazione e autorizzazione dell'utente, mediante password di almeno 12 caratteri alfa numerici..."). Nel caso delle misure organizzative, per eventuali esempi si rinvia alla lettura della Delibera G.P. n. 54/2019, rammentando come la formazione dei soggetti autorizzati, o l'adozione di un sistema di gestione privacy che preveda adeguate procedure nell'adempimento dei rispettivi compiti, rappresentino un possibile esempio. Per ulteriori esplicazioni delle misure di seguito indicate, vedasi anche le misure indicate nell'allegato B di cui al previgente D. Lgs. n.196/2003, nonché le soluzioni proposte nel riquadro in calce. Devono essere descritte anche le misure tecniche ed organizzative specifiche che il Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.

E' necessario rammentare, inoltre, che, per i trasferimenti a sub-Responsabili del trattamento, è necessario descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il sub-Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.]

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai Responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Esempi di possibili misure:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

Num. prog. 18 di 47

- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;

- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;

- misure di protezione dei dati durante la conservazione;

- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;

- misure per garantire la registrazione degli eventi;

- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;

- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;

- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;

- misure per garantire la minimizzazione dei dati;

- misure per garantire la qualità dei dati;

- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;

- misure per garantire la responsabilità;

- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

Il Responsabile ha predisposto un Sistema di Gestione della Privacy ed è in grado di comprovarlo - Il

Responsabile ha predisposto un Disaster Recovery Plan ed è in grado di comprovarlo - Il Responsabile ha

predisposto un Business Continuity Plan ed è in grado di comprovarlo - Il Responsabile ha adottato un piano

di formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica per i propri dipendenti ed è in grado di comprovarlo - Il Responsabile effettua un penetration test ogni 6 mesi [o altro periodo adeguato]

ed è in grado di provarlo - Il Responsabile adotta un sistema di log management sulle attività svolte dai propri dipendenti ed è in grado di provarlo - Il Responsabile effettua, ogni 6 mesi [o altro periodo adeguato], una verifica sulle misure tecniche ed organizzative adottate per la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati ed è in grado di provarlo - il Responsabile ha adottato una policy di autenticazione e di gestione delle password [e/o] di gestione dei data breach ed è in grado di provarlo.

Num. prog. 19 di 47

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, piazza Dante, 15 codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa CRISTINA IORIATTI, nata a Ravenna (RA) il 14/03/1964, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

(2) Ente "CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ

CANOSSIANE" con sede in Verona (VR), Via S. Giuseppe n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 00670330232, che opera tramite la propria Casa Filiale "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa" con sede in Trento, Via Giuseppe Grazioli, 2, rappresentata da:

- madre GARONZI ANGELINA nata a Roverè Veronese (VR) il 02/09/1939 la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Legale rappresentante, titolare dei poteri di ordinaria amministrazione del predetto Ente;

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1266 del 12/08/2024 e alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. XXX del. XX/XX/XXXX, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto;

- visto l'estratto del verbale della seduta del Consiglio Provinciale dell'Ente Casa Madre dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane del 24/08/2024, che approva lo schema del contratto di servizio e che autorizza il rappresentante legale dell'Ente a sottoscriverlo;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1032 del 12/07/2024 e s.m.i. che approva il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1033 del 12/07/2024 e s.m.i., che approva il Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025;

- vista l'informazione antimafia prot. n. di data.....

1

Num. prog. 20 di 47

PREMESSO CHE:

La legge provinciale 7.08.2006 n. 5 prevede all'articolo 36 commi 1 e 2 che, "in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento,

abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo."

L'Ente denominato "CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CENTROMODA CANOSSA", articolazione dell'Ente religioso denominato "CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE", ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa con determinazione

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...

